

29.3.2019

A8-0007/ 001-033

EMENDAMENTI 001-033

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione

Dominique Riquet

Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

A8-0007/2019

Proposta di direttiva (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale migliorare il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali.

Emendamento

(1) Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale migliorare il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali ***e con il progresso tecnologico, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo fornendo opportunità di formazione avanzata e sviluppo per i marittimi dell'Unione.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il codice STCW contiene già orientamenti sulla prevenzione dell'affaticamento (sezione B-VIII/1) e sull'idoneità al servizio (sezione A-VIII/1). Al fine di garantire livelli elevati di sicurezza, è indispensabile che le norme previste da tale convenzione internazionale siano applicate e rispettate senza eccezioni.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'UE ed evitare che il settore marittimo europeo affronti una carenza di personale qualificato con la giusta combinazione di abilità e competenze, dovrebbe essere agevolato il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Gli Stati membri dovrebbero pertanto riconoscere pienamente i certificati di addestramento e le prove documentali rilasciati ai marittimi da un altro Stato membro, anche ai fini del rilascio di certificati nazionali di competenza. Se uno Stato membro si rifiuta di convalidare o accettare uno di questi certificati validi rilasciati da un altro Stato membro, è tenuto a dichiarare le ragioni della sua decisione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La

(5) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La

valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)¹⁴ indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di *marittimi è stato successivamente impiegato su navi dell'Unione. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti dal paese terzo che saranno probabilmente impiegati su navi dell'Unione.*

¹⁴ SWD(2018)19.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)¹⁴ indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di *convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi.*

¹⁴ SWD(2018)19.

Emendamento

(6 bis) *Al fine di garantire il diritto di tutti i marittimi a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, il riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dai paesi terzi dovrebbe essere subordinato alla ratifica della convenzione internazionale sul lavoro marittimo da parte di detti paesi terzi.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a **dieci** anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.

Emendamento

(7) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a **otto** anni. ***Inoltre, tali marittimi dovrebbero essere oggetto di una valutazione da parte degli Stati membri e, ove necessario, dovrebbero seguire una formazione.*** Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, ***i*** paesi terzi ***riconosciuti*** che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno

Emendamento

(8) A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, ***il riconoscimento dei*** paesi terzi che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno ***otto***

cinque anni sono rimossi dall'elenco dei paesi terzi riconosciuti. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla

Emendamento

(9) Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla

gente di mare dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2008/106/CE.

gente di mare dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2008/106/CE. ***Inoltre, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e facilitare la gestione degli imbarchi, è necessario passare a un sistema elettronico dei titoli presentati dalla gente di mare per giungere a una digitalizzazione completa delle convalide e dei titoli entro il 2027.***

¹⁵ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

¹⁵ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

¹⁶ Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

¹⁶ Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Per contribuire a una maggiore sicurezza, a una gestione più efficiente delle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri e a una promozione della gente di mare formata all'interno dell'Unione, è importante sviluppare ulteriormente il know-how marittimo europeo e aumentare le qualifiche e le competenze della gente di mare, in particolare nel contesto del progresso tecnologico e della digitalizzazione del settore. Occorre pertanto fornire una formazione che vada oltre i requisiti minimi della convenzione STCW e che porti a un attestato sotto forma di un diploma marittimo di

eccellenza europeo, come raccomandato nella relazione del 9 giugno 2011 del gruppo di lavoro sull'occupazione e la competitività nel settore marittimo alla Commissione. Inoltre, per beneficiare degli scambi di buone pratiche tra Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata la promozione del meccanismo Erasmus+ per la formazione della gente di mare.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Le convalide e i certificati dovrebbero essere centralizzati grazie a una base di dati elettronica a livello UE, collegata a sua volta alla base di dati di cui alla direttiva 2009/16/CE^{1bis} del Parlamento europeo e del Consiglio. Questa digitalizzazione dei dati avviene naturalmente nel quadro dei progressi tecnologici nella raccolta e nella comunicazione dei dati, al fine di contribuire al risparmio sui costi e all'uso efficiente delle risorse umane.

^{1Bis} Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È necessario un ampio dibattito che coinvolga le parti sociali, gli Stati membri, gli istituti di formazione e le

altre parti interessate per valutare la possibilità di creare un sistema volontario di certificati armonizzati che vadano oltre il livello di formazione STCW, al fine di accrescere il vantaggio competitivo dei marittimi europei. Tale STCW + potrebbe istituire "certificati di eccellenza marittima" sulla base di corsi postuniversitari europei nel settore marittimo, che fornirebbero ai marittimi europei competenze superiori a quelle richieste a livello internazionale. La crescente informatizzazione del settore marittimo dovrebbe contribuire a migliorare e sviluppare tali competenze e qualifiche.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) La formazione dei marittimi europei a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe essere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche dei marittimi che servono sotto una bandiera europea è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. La formazione dei marittimi dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus +.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 5 – paragrafo 10

Testo in vigore

10. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.

Emendamento

(2 bis) *all'articolo 5, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:*

‘10. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, **su carta o in formato elettronico, la cui autenticità e validità sono garantite dallo Stato di emissione e possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 12, lettera b), e al paragrafo 13 del presente articolo.**’

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 13

Testo in vigore

13. Dal 1° gennaio 2017, le informazioni che devono essere disponibili conformemente al paragrafo 12, lettera b), sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici.

Emendamento

(2 ter) *all'articolo 5, il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:*

‘13. Dal 1° gennaio 2017, le informazioni che devono essere disponibili conformemente al paragrafo 12, lettera b), sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici. **Dal 1° gennaio 2027 tutti i titoli, i certificati e le convalide sono disponibili, conformemente al paragrafo 12, lettera a), unicamente in formato elettronico.**’

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=IT>

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, **e dell'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche**, gli Stati membri **inviano alla Commissione, una volta l'anno**, le informazioni di cui all'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. **Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento** rilasciati a **marinai** conformemente **ai capi II, III e VII dell'allegato** della convenzione STCW.";

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, al fine di autorizzare la

Emendamento

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 2, **nonché per agevolare l'attuazione dell'articolo 8, la Commissione crea, gestisce e aggiorna una banca dati alla quale sono collegati tutti** gli Stati membri **e che contiene tutte** le informazioni di cui all'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati rilasciati conformemente **alle regole V/1-1 e V/1-2** della convenzione STCW.

Emendamento

1 bis. La banca dati dei certificati rilasciati alla gente di mare deve essere collegata alla banca dati sulle ispezioni, di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento

1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, **in formato cartaceo o**

gente di mare a prestare servizio a bordo della sua flotta.

elettronico, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo *delle navi* della sua flotta *e rilasciare certificati di competenza o certificati di addestramento*. *La decisione iniziale in merito all'accettazione di tali certificati o prove è emessa entro un mese dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

Emendamento

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La *convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità del paragrafo 7 della regola I/2 della convenzione STCW*. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido *o* l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido, l'assenza di qualsiasi risposta *o ritardi ingiustificati*, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, *e che possa disporre gratuitamente di consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, tenere aggiornata la lista delle loro esigenze e delle offerte di lavoro per i marittimi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione e la partecipazione delle parti sociali, sviluppano un diploma marittimo di eccellenza europeo riconosciuto reciprocamente che fornisca alla gente di mare una formazione avanzata che va oltre i requisiti della convenzione STCW al fine di migliorare ulteriormente la base di competenze marittime a livello europeo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Entro il [inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione d'impatto del riconoscimento reciproco della formazione della gente di mare e delle qualifiche sull'occupazione e le competenze dei marittimi europei, unitamente a proposte su ulteriori azioni da adottare alla luce di tale valutazione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e

a) soddisfare i requisiti di idoneità **sia** fisica **che mentale**, di cui all'articolo 11; e

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di

a bis) all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:

1. I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di

addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza e del loro certificato di addestramento.

addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza e del loro certificato di addestramento **e a condizione che il paese terzo oggetto della procedura di riconoscimento abbia ratificato la convenzione internazionale sul lavoro marittimo.**

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:IT:PDF>

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II, **compresa** una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati.

Emendamento

Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW **e della convenzione internazionale sul lavoro marittimo**, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II. **In sede di analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua richiesta, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo. Oltre**

*all'analisi preliminare della conformità, lo Stato membro presenta una stima **motivata** del numero di comandanti, ufficiali e **radiooperatori** provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati, **salvo in casi debitamente giustificati**.*

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione **adotta una decisione per avviare** la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.**

Emendamento

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione **avvia** la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora venga adottata una decisione positiva in merito all'avvio della procedura di riconoscimento, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale

Emendamento

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda **e di qualsiasi altro Stato membro interessato**, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state

paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.";

adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 20 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a **5** anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è **revocato**. A tal fine, la Commissione adotta decisioni di esecuzione, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di **due** mesi.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno entro **dieci** anni dall'ultima valutazione, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se

Emendamento

8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a **8** anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è **riesaminato**. A tal fine, la Commissione adotta decisioni di esecuzione, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di **tre** mesi.

Emendamento

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno entro **sette** anni dall'ultima valutazione, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se

soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il numero di programmi approvati dal paese terzo;

Emendamento

d) il numero di programmi *di formazione e sviluppo per la gente di mare* approvati dal paese terzo;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il numero totale di marittimi forniti dal paese terzo alla flotta dell'Unione e il livello di formazione e qualifica di tali marittimi;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità o altro portatore di interesse coinvolto.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *trasmettono alla Commissione* le informazioni di cui all'allegato V *ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro uso, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.*

Emendamento

1. Gli Stati membri *provvedono affinché* le informazioni di cui all'allegato V *siano trasferite alla banca dati istituita a norma dell'articolo 5 bis non appena il certificato o la convalida pertinenti sono stati rilasciati.*

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasferite alla banca dati di cui all'articolo 5 bis siano convalidate ai fini della pubblicazione entro 72 ore.

Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella banca dati istituita a norma dell'articolo 5 bis ai fini dell'attuazione dell'articolo 8.